

7/3/1995

54033 CARRARA - PIAZZA MATTEOTTI 56

SPETT/LE TONINI & DONNINI S.R.L.

Via Brigade Partigiane

CARRARA

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Rispondo alla Vs. domanda circa la possibilità di adibire ad uso deposito con grue ed accessori il terreno di Vs. proprietà al N.C.T. foglio 74 mapp. 60, sito a fianco della Vs. segheria in Via Brigade Partigiane - loc. Nazzano "in zona destinata all'industria marmifera", nonostante il fatto che il piano regolatore generale vigente, approvato con D.M. 2755 del 2/8/71, lo vincoli alla destinazione di parcheggio pubblico.

La risposta è agevole in quanto la Legge 19/11/68 n. 187 all'art. 2 ha statuito che le indicazioni di piano regolatore generale nella parte in cui assoggettano i beni a vincoli che comportino l'inedificabilità, "perdono efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati

Per la verità le successive leggi 30/11/73 n. 756, 22/12/75 n. 696, 24/1/77 n. 6, hanno prorogato l'efficacia dei vincoli sino all'entrata in vigore della legge 28/1/77 n. 10 (c.d. legge Buccalossi), e così sino al 30/1/77, ma anche questo termine è ovviamente da lungo tempo scaduto.

Ne consegue senza ombra di dubbio che è venuto meno il vincolo del terreno a parcheggio pubblico.

Per quanto occorrer possa allego fotocopia di due recenti sentenze emesse nel 1992 dalla Cassazione a sezioni unite.

Cordiali saluti.



ARG.: Vo Edilizia e urbanistica

Sc Piano regolatore e altri piani

So Piano regolatore, vincoli in genere, efficacia

TESTO: La l. 30 novembre 1973 n. 756 ha prorogato di due anni, e non abrogato, i termini di efficacia dei vincoli imposti con piano regolatore o con programma di fabbricazione durante la vigenza della l. 19 novembre 1968 n. 1187, la quale ne aveva limitato l'efficacia, in via generale, in cinque anni dall'approvazione dello strumento urbanistico.

GIUD.: CASS - Cass., sez. un., 20-11-1992, 12390/1992

PARTI: Minci - Com. Roccella Jonica

IV.: Foro it., 1993, I, 1749

G.: l. 30-11-1973 756/1973, 2

l. 19-11-1968 1187/1968

Copyright (C) 1994 Zanichelli Editore - Soc. Editrice de Il Foro Italiano

ARG.: Vo Edilizia e urbanistica

Sc Piano regolatore e altri piani

So Piano regolatore, efficacia

TESTO: La l. 19 novembre 1968, n. 1187 che, all'art. 2, prevede la perdita di efficacia dei piani regolatori generali qualora entro il quinquennio dalla loro approvazione non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati - e che non è stata, in parte qua, abrogata dalle successive l. 30 novembre 1973, n. 756, 22 dicembre 1975, n. 696 e 24 gennaio 1977, n. 6, intese non già ad abbreviare progressivamente (e rispettivamente ad un biennio, ad un anno ed a sei mesi) il suddetto termine di efficacia, bensì soltanto a prorogarne la durata, limitatamente al primo periodo di applicazione della norma di previsione - vale ad escludere, in pendenza del termine stesso, la sussistenza di diritti del proprietario all'indennizzo per i vincoli imposti dal piano generale, mentre, con lo scadere di esso, il diritto di proprietà si riepande nella sua pienezza, senza che divengano esercitabili pretese risarcitorie afferenti al periodo precedente di legittima compressione e di adozione, in base a queste, delle misure di salvaguardia di cui alla l. 3 novembre 1952, n. 1902.

GIUD.: CASS - Cass., sez. un., 20-11-1992, 12390/1992

PARTI: Minci - Com. Roccella Jonica

IV.: Mass., 1992

LEG.: l. 03-11-1952 1902/1952

l. 19-11-1968 1187/1968, 2

l. 30-11-1973 756/1973

l. 22-12-1975 696/1975

l. 24-01-1977 6/1977

Copyright (C) 1994 Zanichelli Editore - Soc. Editrice de Il Foro Italiano



COMUNE DI CARRARA

SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 14406/3259
del 12/05/95

RACCOMANDATA A.R.

Alla cortese attenzione Sig.
TONINI E DONNINI S.R.L.
VIA BRIGATE PARTIGIANE 24
54033 CARRARA

e p.c. FAGGIANI SERGIO
VIA GHIBELLINA 8
CARRARA

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 8 Legge 7/08/1990, n° 241 per avvio procedimento amministrativo ad istanza di parte. Richiesta di Autorizzazione Edilizia

In relazione all'istanza presentata il 18/04/95 di:
Costruzione Artigianale-Industriale
in S.ANTONIO, VIA BRIGATE PARTIGIANE n° 24.
foglio 74 mappali 60
intesa ad ottenere il rilascio di Autorizzazione Edilizia, si comunica ai sensi di legge alla S.V. le seguenti notizie:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| - Unità Operativa Responsabile: | Edilizia Privata. |
| - Istruttore | Ist. Tec. GALLETTTO Geom. LUCA |
| - Dirigente Sett. Urbanistica: | Bessi Arch. Pier Luigi. |

Con la presente si comunica che la domanda presentata dalla S.V. è visionabile al 1° Dipartimento Settore Urbanistica, presso l'ufficio del Ist. Tec. GALLETTTO Geom. LUCA dove è giacente risulta NON VALUTABILE in quanto incompleta della seguente documentazione:

AEREOFOTOGRAMMETRIA
DICHIARAZIONE LEGGE 46/90
DISEGNI E/O COMPLETAMENTO
ESTRATTO DI P.R.G.C
RELAZIONE GEOLOGICA
TITOLO PROPRIETA'

DATI CARTELLA
DICHIARAZIONE SOSTIT.VA VV.FF
DOCUM. FOTOGRAFICA
NULLA OSTA FF.SS
SCHEMA LEGGE REGIONALE 41/84

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dal ricevimento della presente in unica soluzione al Protocollo Generale, previo visto dell'istruttore responsabile sopra citato, su copia della presente comunicazione. In caso di non ottemperanza l'istanza di concessione sarà archiviata ed il riesame della stessa potrà essere attivato solo in seguito alla presentazione di una nuova istanza.

Il Tecnico

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico nei giorni di LUNEDI' GIOVEDI' SABATO dalle ore 9.00 alle 13.00.

Tecnico : Ist. Tec. GALLETTTO Geom. LUCA
Amministrativo :
Stampa richiesta da : Ist. Tec. GALLETTTO Geom. LUCA

Istruttoria n° 592/95
Stampa del 12/05/95



COMUNE DI CARRARA

SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 14406/3259
del 12/05/95

RACCOMANDATA A.R.

Alla cortese attenzione Sig.
TONINI E DONNINI S.R.L.
VIA BRIGATE PARTIGIANE 24
54033 CARRARA

e p.c. FAGGIANI SERGIO
VIA GHIBELLINA 8
CARRARA

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 8 Legge 7/08/1990, n° 241 per avvio procedimento amministrativo ad istanza di parte. Richiesta di Autorizzazione Edilizia

In relazione all'istanza presentata il 18/04/95 di:
Costruzione Artigianale-Industriale
in S.ANTONIO, VIA BRIGATE PARTIGIANE n° 24.
foglio 74 mappali 60
intesa ad ottenere il rilascio di Autorizzazione Edilizia, si comunica ai sensi di legge alla S.V.
le seguenti notizie:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| - Unità Operativa Responsabile: | Edilizia Privata. |
| - Istruttore | Ist. Tec. GALLETTTO Geom. LUCA |
| - Dirigente Sett. Urbanistica: | Bessi Arch. Pier Luigi. |

Con la presente si comunica che la domanda presentata dalla S.V. è visionabile al 1° Dipartimento Settore Urbanistica, presso l'ufficio del Ist. Tec. GALLETTTO Geom. LUCA dove è giacente risulta NON VALUTABILE in quanto incompleta della seguente documentazione:

AEREOFOTOGRAMMETRIA
DICHIARAZIONE LEGGE 46/90
DISEGNI E/O COMPLETAMENTO
ESTRATTO DI P.R.G.C
RELAZIONE GEOLOGICA
TITOLO PROPRIETA'

DATI CARTELLA
DICHIARAZIONE SOSTIT.VA VV.FF
DOCUM. FOTOGRAFICA
NULLA OSTA FF.SS
SCHEMA LEGGE REGIONALE 41/84

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dal ricevimento della presente in unica soluzione al Protocollo Generale, previo visto dell'istruttore responsabile sopra citato, su copia della presente comunicazione. In caso di non ottemperanza l'istanza di concessione sarà archiviata ed il riesame della stessa potrà essere attivato solo in seguito alla presentazione di una nuova istanza.

Il Tecnico

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico nei giorni di LUNEDÌ GIOVEDÌ SABATO dalle ore 9.00 alle 13.00.

Tecnico : Ist. Tec. GALLETTTO Geom. LUCA
Amministrativo :
Stampa richiesta da : Ist. Tec. GALLETTTO Geom. LUCA

Istruttoria n° 592/95
Stampa del 12/05/95

Allegato alla Domanda di autorizzazione della Soc. Tonini & Donni

OGGETTO : RELAZIONE TECNICA

L'opera da realizzare per adibire il piazzale di proprietà della Soc. Tonini & Donnini S.r.l. sito in loc. Avenza via B. Partigiane, a deposito di materiali lapidei è la seguente.

Date le caratteristiche del piazzale esistente, per poterlo utilizzare a deposito è sufficiente attrezzarlo installando una gru a cavalletto su rotaie che possa servire tutta l'area interessata.

Le rotaie della gru saranno munite di fondazioni a trave rovescia in calcestruzzo armato di adeguate dimensioni.

L'accesso al piazzale avviene dallo stabilimento confinante facente parte della medesima proprietà.

Quanto sopra è da realizzare su area compresa nel P.R.G.C. del C.Z.I.A. in zona a parcheggio che, come previsto dalla 10/77 è trascorso il termine per cui i vincoli dell'area a tale destinazione sono decaduti, e pertanto l'area può essere utilizzata con la destinazione del P.R.G. nel quale sono comprese le zone circostanti, che nel N/s caso è a destinazione per industria marmifera.

In particolare l'area, a norma di Legge può essere utilizzata a piazzale per lo staccaggio di materiali lapidei e pertanto attrezzata come tale, anche perché l'intervento non contrasta con quanto previsto nel PRG 90 da adottare.

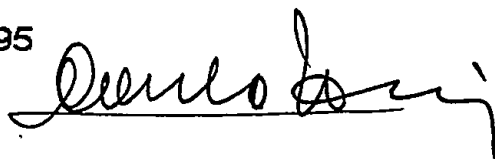
Allegato alla Domanda di autorizzazione della Soc. Tonini & Donni

L'intervento consente di sviluppare l'attività svolta dalla
Società Tonini & Donnini S.r.l., con conseguente
immediato impiego di nuovo personale.

Si prevede di assumere n.3 operai .

in fede

Carrara 07 aprile 95

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Donato Donni", written over a horizontal line.

ENEL

Società per azioni

COMPARTIMENTO DI FIRENZE
DISTRETTO DELLA TOSCANA

12 aprile 1995

347/846 ST/UMLAT

RACCOMANDATA A.R.Spett.le Ditta TONINI e DONNINI
S.r.l.
Via Brigade Partigiane, 24
54031 - CARRARA (MS)

e, p.c.

Spett.le U.S.L. n° 2
Servizio Prevenzione Igiene e
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Viale XX Settembre, 244/bis
54031 - AVENZA (MS)Oggetto: Elettrodotti a 132 kV n°846 "AVENZA ÷ LUNI" e n°847 "AVENZA ÷ ALBIANO",
campata n° 91-92 e n° 83-84.

Con riferimento alla Vs. lettera del 03 marzo u.s. riguardante la richiesta di nulla-osta per l'installazione di una gru a cavalletto in località Avenza, nel Comune di Carrara, sul terreno distinto dal mappale n°60 foglio n° 74, diamo il nostro benestare per quanto di competenza dell'ENEL al solo fine dell'esistenza delle infrastrutture elettriche.

Per quanto non tenuti richiamiamo la Vs. attenzione sulle disposizioni del D.P.R. del 7 gennaio 1956 n° 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nelle costruzioni" e in particolare all'art. 11 che per Vs. comodità qui di seguito trascriviamo:

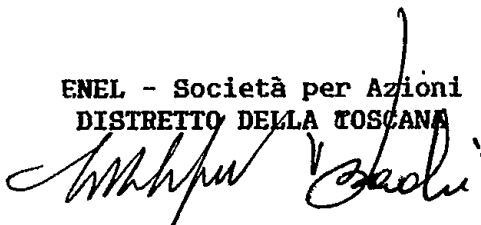
LAVORI IN PROSSIMITA' DI LINEE ELETTRICHE

Art. 11 - Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione e dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, non si provveda da chi dirige tutti i lavori per un'adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti e pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Vi dobbiamo ricordare che, in forza alla norma citata, ogni eventuale responsabilità per danni di qualsiasi genere che potessero comunque ed a chiunque derivare in occasione dei Vs. lavori in vicinanza dell'elettrodotto ricade esclusivamente su di Voi.

Per ogni eventuale ulteriore informazione o necessità Vi preghiamo di rivolgerVi al ns. "Ufficio Manutenzione linee A.T. - Via Pistolesse, 25 - FIRENZE - Tel. 055/310236 - P.I. Manrico GIUNTI".

Distinti saluti.

ENEL - Società per Azioni
DISTRETTO DELLA TOSCANA

MG/pp

Sede legale
Via G.B. Martini, 3 00198 Roma
Trib. Roma n° 7050/92 - CCIAA 756032
P.I. 00934061003 C.F. 00811720580
Cap. Soc. Lire 12.126.150.379.000 i.v.

Via G. Sella, 81
50136 Firenze
Tel. 055/65521
Fax 055/669150

RACCOMANDATA A.R.

ENEL
Società per azioni

COMPARTIMENTO DI FIRENZE
DISTRETTO DELLA TOSCANA
Via Quirino Sella, 81 - 50136 Firenze

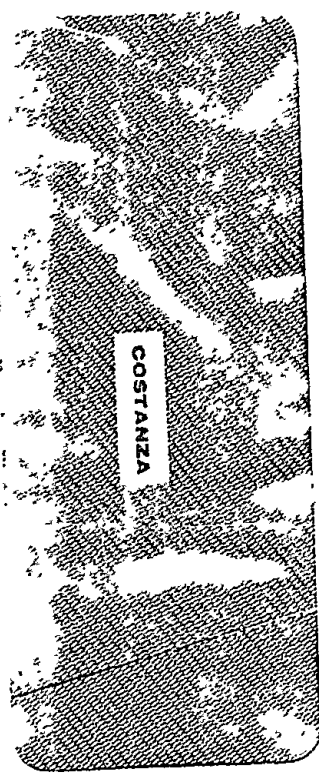
ENEL
DISTRETTO DELLA TOSCANA
R 002468
RECAPITO P.I. - ENEL - FI

ENEL
Società per azioni
DISTRETTO DELLA TOSCANA
Via Quirino Sella, 81 - 50136 Firenze

FIRENZE
20.4.95
*

PR 5500 CR/D 554110

POSTE ITALIANE
34700



C O P I A

**COMUNE DI CARRARA
SETT.URBANISTICA**

prot.gen. 5586
del 10 agosto 1995

All'Assessore all'Urbanistica

e p.c. Al Dirigente del Settore

S E D E

Si analizza la possibilità di adibire ad uso deposito con gru ed accessori un terreno di proprietà del richiedente sito in zona destinata all' industria marmifera, nonostante la circostanza che il P.R.G. vigente, approvato con D.M. n. 2755 del 2.08.71, lo vincoli alla destinazione di parcheggio pubblico.

All riguardo, l' art. 2 della Legge 19.11.68 n.1187 ha sancito, com' è noto, un termine quinquennale di decadenza per quei vincoli - imposti dal P.R.G. - che comportino una inedificabilità assoluta, nel caso in cui nel suddetto periodo non intervenga l' approvazione dei relativi piani particolareggiati.

Diversamente, le prescrizioni che comportino la inedificabilità assoluta di un' area *sine die* si risolverebbero in una sorta di espropriazione dello *jus aedificandi* senza indennità, come tale illegittima e contrastante con lo stesso dettato costituzionale.

A fronte di questa impostazione sta una giurisprudenza pressochè unanime, che ribadisce l' effetto decadenziale del decorso del tempo in relazione al vincolo di inedificabilità: si veda, per tutti, Cass. S. U., 20.11.92, n. 12390.

Il Cons. Stato ha inoltre precisato che l' eventuale reiterazione del vincolo dopo la scadenza del termine quinquennale, "per non assurgere a sostanziale frustrazione dei diritti costituzionalmente garantiti del proprietario dell' area, deve essere congruamente motivata sulle ragioni per cui si pone come strettamente necessaria al raggiungimento di specifiche e comprovate esigenze pubbliche" (Cons. Stato sez. IV, 28.07.87 n. 461, in Giur. It. 1988, III, 1, 24).

Essendo trascorso il termine di cui alla L. n. 1187/68 senza che siano intervenuti piani particolareggiati nè piani di lottizzazione convenzionati, è da ritenere che l'interesse pubblico all'utilizzo dell'area non sia più così determinante e tale da giustificare il sacrificio di quello privato; pertanto prevalente torna ad essere l'interesse del proprietario dell'area il cui diritto si riespande, tornando a configurarsi come legittima una destinazione della zona in conformità a quanto previsto dal P.R.G. vigente per quelle limitrofe.



Il Dirigente del settore Affari Legali

Il Consulente legale
Dott. ~~Michela~~ Rossi





592 A | 95

Town e

Spencer

x n'one.

flower- Ball in col

5643/

ALL'UFFICIO LEGALE

S E D E

Oggetto: Istanza Ditta Tonini & Donnini S.r.l.

Preso atto che in data 18/4/95 Prot. 14406/3259, la
Ditta Tonini & Donnini S.r.l. ha presentato istanza per l'
installazione di una gru sul terreno di cui al mappale 6
F° 74 in Via Brig. Partigiane loc: S. Antonio;

Considerato che il P.R.G. del C.Z.I.A. destina tale
area a " PARCHEGGIO PUBBLICO "

Constata la decadenza del vincolo in relazione al
periodo trascorso dalla approvazione del Piano,

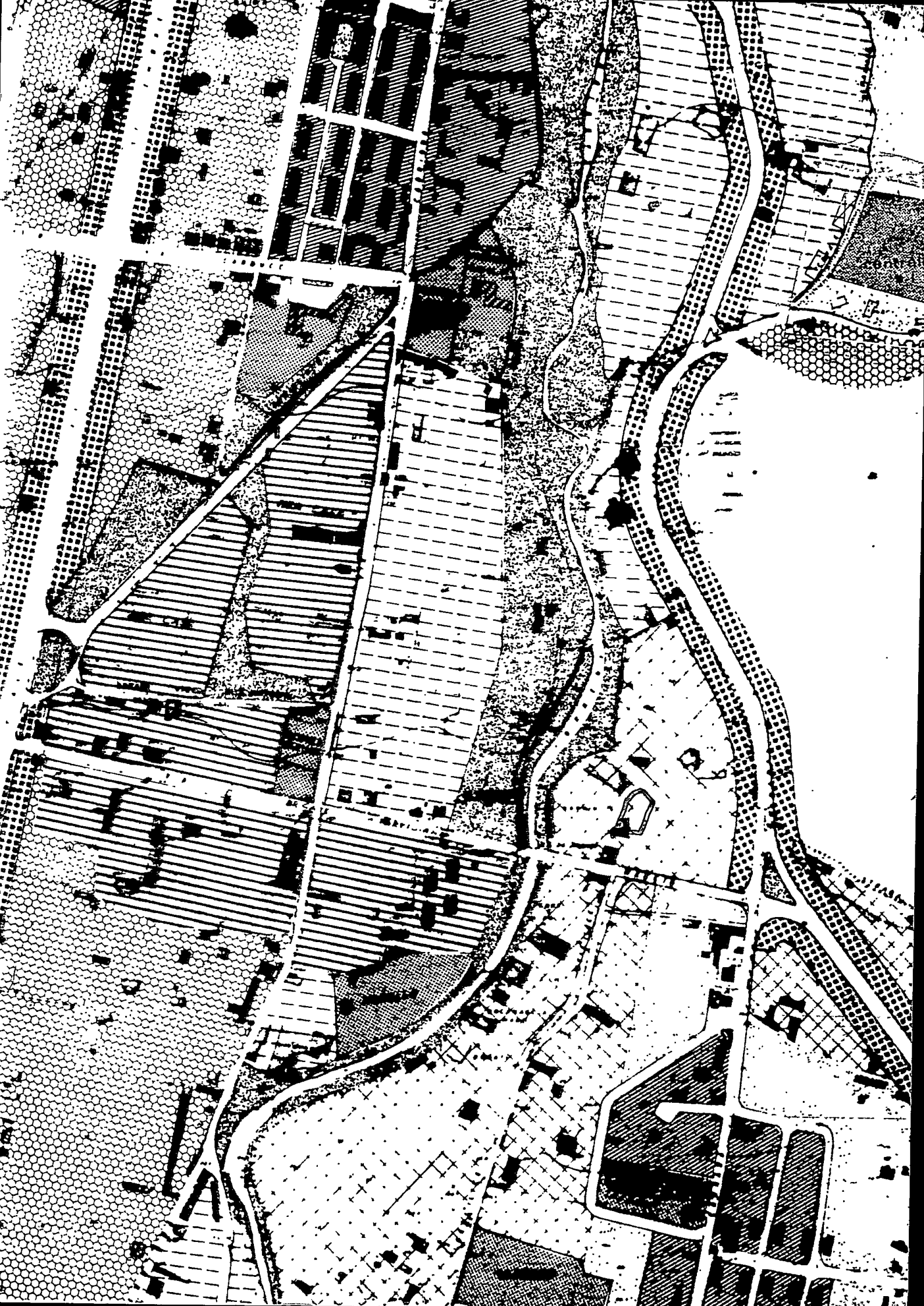
s i c h i e d e

se, per quanto in premessa, sia assentibile l'istanza
presentata dalla Ditta interessata.

31 LUG. 1995

IL FUNZIONARIO TECNICO

Mel Geom. Pierluigi





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



